

# **TI\_GERICHTE 80.2022.246 vom 14. September 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-09-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2022.246](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.246)

FR: TI\_GERICHTE 80.2022.246 du 14 septembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 80.2022.246 del 14 settembre 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nel caso di specie contestato è l'assoggettamento del reddito conseguito dal contribuente per il lavoro svolto per la \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Secondo l'autorità fiscale, i redditi percepiti da \_\_\_\_\_ dalla società con sede alle \_\_\_\_\_ devono essere imposti interamente in Svizzera. Di diversa opinione il contribuente, che ritiene, proprio per la tipologia di attività da lui svolta – sottoposta ad autorizzazione della FINMA – che la stessa non può essere esercitata in Svizzera. Chiede pertanto che il reddito conseguito per il lavoro svolto presso la società delle \_\_\_\_\_, venga preso in considerazione unicamente per l'aliquota.

### **E. 2**

cpv. 1 LT). L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero, per l'imposta federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l'imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT) (sentenza 2C\_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3). La totalità dei proventi, periodici o unici sottostà all'imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi provenienti da attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e art. 18 e segg. LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi principi si trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc. (sentenza TF 2C\_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C\_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1. e 5.2.).

#### **E. 2.1**

Il ricorrente è assoggettato all'imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art.

#### **E. 2.2**

La doppia imposizione viene evitata tramite l'esclusione oppure la limitazione dell'applicazione di una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale (RDAF 2015 II p. 144 e riferimenti ivi citati). Una convenzione non può creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una norma esistente (sentenza TF 2C\_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2). Il principio dell'effetto negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il potere, ma non l'obbligo, di riscuotere un'imposta secondo il suo diritto interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l'attribuzione della competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall'esercizio di tale competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal

modo, per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017, n. 2C\_606/2016 e 2C\_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, 4 a ed., Berna 2022, n. 143, p. 55).

### **E. 2.3**

In applicazione dell'effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, Précis de droit fiscal international, op. cit., n. 144 p. 55; sentenza TF 2C\_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.; De Vries Reilingh/Chillà, Droit fiscal international, Basilea 2023, p. 41).

### **E. 3.1**

Secondo le normative di diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutti i redditi derivanti dall'attività esercitata per la \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. In virtù del domicilio in Svizzera, il contribuente è infatti assoggettato illimitatamente alle imposte. Le uniche eccezioni previste dal diritto interno, come poc'anzi ricordato, concernono le imprese, gli stabilimenti d'impresa e i fondi siti all'estero, per l'imposta federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l'imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT). Lo stesso insorgente qualifica tuttavia gli importi litigiosi come redditi dell'attività lucrativa dipendente, che, come tali, sono assoggettati all'imposta in Svizzera. Resta quindi da stabilire unicamente, in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia limitata da una convenzione per evitare la doppia imposizione (sentenza TF 2C\_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.).

### **E. 3.2**

Ora, la Svizzera non ha concluso alcuna Convenzione di doppia imposizione con le \_\_\_\_\_ (v. anche Matteotti/Krenger in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, p. 40). Non vi è quindi alcun motivo per non imporre in Svizzera, Stato di residenza di \_\_\_\_\_, il reddito da attività dipendente (così qualificato dal ricorrente) percepito dalla società con sede alle \_\_\_\_\_, posto come l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato. Anche se fosse applicabile un trattato internazionale che prevedesse l'assoggettamento del reddito del lavoro nello Stato in cui l'attività è esercitata, è dubbio che l'esito del ricorso sarebbe diverso. Secondo l'art. 15 par. 1 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, il diritto di imporre è infatti attribuito allo Stato in cui l'attività dipendente è esercitata. Questo luogo corrisponde al posto in cui il salariato è fisicamente presente quando esercita le sue attività (Oberson, op. cit. n. 650, p. 235). Nel caso in esame, non emerge dai certificati di salario agli atti che \_\_\_\_\_ abbia esercitato la propria attività dipendente per \_\_\_\_\_ e per \_\_\_\_\_ in misura ridotta (all'80%) e neppure che si sia recato all'estero, in casu, alle \_\_\_\_\_ nel 2020. Lo stesso insorgente riconosce di non poter comprovare le proprie pretese trasferite all'estero nel corso del periodo fiscale in discussione.

### **E. 3.3**

Neppure giova all'insorgente la tesi ricorsuale secondo la quale l'attività da lui svolta per conto di \_\_\_\_\_ non sarebbe "lecita" in Svizzera, in assenza di specifica

autorizzazione da parte della FINMA, motivo per il quale non può venir svolta in questo Paese. L'eventuale carattere illecito dell'attività all'origine del reddito è indifferente ai fini fiscali: anche se la fonte di acquisizione del reddito risiede in un atto vietato, ossia contrario all'ordinamento giuridico o ai buoni costumi, è assoggettato all'imposta sul reddito. Per quanto concerne l'imposizione fiscale, determinante è unicamente la capacità contributiva (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 16 LIFD e riferimenti ivi citati).

#### **E. 4**

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 800.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.– per un totale di fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il prese Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.